

rendita ad fondo, qualunque siano le eventualità, debbano pesi che possono appartenere al prodotto, non abbiano un peso imponente, come d'altronde ha l'imposta, perché non debba riguardare questi censi. Il mio è il più saggio che la Camera si riserva ad altro tempo, e imporre quel debito riguardando i benefici economici e commerciali che potrebbero ridomare a scapito dell'agricoltura, quando s'impone un capitale alla parte di cui si tratta. Il nostro onorevole signor deputato che detto che dovrebbe pagare il possessore di un fondo sopra il quale gravità un credito ipotecario, soltanto in ragione del suddetto credito, cioè, l'induzione fatta da quanto paga egli stesso ad un editore, non ha inteso parlare di una regola generale di giustizia, e non di quando si applica una regola, tutti sanno che ora si fa pagare al possessore del fondo tutto il contributo, come si dice, che se un tale ha prestato una somma ad un privato possessore di un fondo, affinché migliori questo fondo, e se questo privato spende tutta la somma al miglioramento del fondo, e che non abbia portato il miglioramento a quattro, facendo pagare al possessore di un fondo prima in ragione di ciò che rende il fondo, e specialmente in caso di perdita di credito ipotecario, egli venga a pagare il doppio, e il fatto è che i benefici sono ad un principio di giustizia generale, da cui non possiamo scostarci (sebbene, è forza di dire, sinora, in materia di disposizione delle regole della giustizia, si ha stato al pentito), e principio di giustizia, dico, che ciascun individuo sia soltanto tenuto a pagare in proporzione delle sue forze, e non di più. Il fatto è che se un tale che ha prestato, per esempio, un capitale di 500 lire, e ridotto a quella di 5, di 20 o di 100 lire (seché è così) di colpire di un'eguale imposta sul primario capitale di 500 lire, commetterete una flagranza, ingiustizia, e recherele all'agricoltura un grandissimo detrimento. Oltre di che, è d'uopo aggiungere che vi sono banche di agricoltura per far prestazione ai contadini per migliorar il loro fondo, e ciò non è necessario di aggravare, sulla loro parte, tutta la rata, per i crediti ipotecari, ma solamente per ciò che realmente frutta. Non vedo pertanto che utilità della giustizia da esserli di tanto posti in campo.

Tutto sta nel modo d'intendere la questione; ma il principio ha parer mio, riparrà sempre fermo, ed inconfesso.

La parola sarebbe ora al deputato Barteo Tommei, quindi al signor deputato che ha detto che si appoggia. Altre voci. La chiusura della chiusura. La chiusura essendo stata chiesta, io domanderò se si appoggia. La parola sarebbe ora al deputato Barteo Tommei, quindi al signor deputato che ha detto che si appoggia. Domando la parola contro la chiusura. Mi pare che quando una questione si presenta sotto l'aspetto di giustizia, debba anche essere trattata da coloro che credono di poterla chiarire, e massimamente quando è il caso di sentir quelli che possono far lumi speciali. Se si è parlato di una nuova legge, quindi il rinfaso che ora mi rivolge l'onorevole deputato Simeone riguarda la necessità di stabilire e studiare questa nuova legge, e non che si è volute confondere in qualche modo la questione, giacché qui non si tratta della nuova legge, per cui tutti i particolari di censi in tutto lo Stato vengono a noi ad essere contemplati, ma si tratta solo del caso speciale della Sardegna, e si tratta del caso speciale contemplato dalla Commissione, giacché essa fa differenza dai contratti censuari anteriori alla promulgazione del Codice civile, e dai contratti posteriori, quindi...

L'onorevole preopinante ha chiesto di parlare contro la chiusura, e vorrei che, troppo, si dilungasse dal suo assunto. Stabilendo la maturità della discussione, vengo appunto a stabilire la opportunità della chiusura; ed io concludo dicendo che la questione mi pare matura, giacché qui non si tratta di una nuova legge che regoli gli interessi di tutto lo Stato, ma si tratta del caso speciale della Sardegna, ove, introducendosi dal Codice civile, una nuova legislazione sulla natura dei censi, si deve rispettare, nei contratti censuari anteriori al Codice, ciò che prima della sua promulgazione si ordinava.

Domando la parola contro la chiusura. Debbo avvertire il signor deputato che, stando agli usi parlamentari, ed anche ai precedenti di questa Camera, la discussione contro o pro la chiusura, non si estende molto, e quando s'intese un oratore parlare in favore ed un altro contro, ordinariamente si passa alla votazione. Tuttavia io le accordo la parola.

La questione che viene sottoposta alla decisione della Camera pare non dipenda tanto dalla natura dei censi, su quali s'intende di autorizzare il possessore del fondo a ritenersi una porzione di tributo corrispondente al peso di cui sono aggravati, ma piuttosto dalle particolari istituzioni, e dalla consuetudine che erano in vigore nell'isola di Sardegna all'epoca in cui vennero costituiti questi censi; e pare che non trattasi qui di imporre un'imposta sui censi, o sulle altre rendite provenienti dai capitali, ma bensì di gravare la proprietà fondiaria, e di lasciare al padrone del fondo la disposizione che cada in discussione, ma bensì tratto ai censi, ma unicamente nel senso di vedere se si debba autorizzare il proprietario dei fondi censiti a ritenere una parte dei medesimi che corrisponda all'imposta. Posta la questione in questi termini, io credo che il diritto di ritenzione di cui si tratta non è fondato sulla natura dei censi, i quali entrano propriamente nella categoria dei beni mobili, ma bensì sulle leggi e sulle consuetudini particolari alla Sardegna, e termina della quale l'imposta fu sempre a carico dei censuari. Ciò stabile, dobbiamo tener per fermo che all'epoca in cui vennero costituiti questi censi, il costituente abbia in qualche modo fatto pesare sul proprietario del fondo censito l'imposta che doveva essere a di lui carico, e diffatti gli onorevoli oratori della Sardegna che mi hanno preceduto hanno dimostrato che si pattiva in tale occasione un interesse eccedente di gran lunga l'interesse legale. Dobbiamo quindi credere che una tale eccedenza avesse per corrispettivo l'imposta che doveva sopportarsi dal padrone del censo, e che nell'atto di costituzione dei censi si facessero tali stipulazioni da assegnare al padrone del censo gli interessi almeno almeno del 5 per cento netto, e che la maggior tassa d'interessi che si pattiva fosse motivata dalla porzione d'imposta che a termini della consuetudine doveva stare a carico di quest'ultimo, e non del proprietario del fondo.

Da onde, se veramente questa consuetudine esisteva, niente di più giusto che al giorno d'oggi, dovendosi con questa legge gravare i proprietari di quei fondi di un'imposta nuova, venga esso autorizzato a ritenersi quel tanto che corrisponde al censo, poiché all'epoca del contratto venne già gravato, indirettamente se si vuole, ma venne già gravato di un interesse maggiore corrispondente all'imposta medesima, e qualora non fosse autorizzato a questa ritenzione, se gli farebbe sopportare un doppio peso, quello cioè dell'imposta nuova, stabilita all'articolo terzo di questo progetto, e l'altro dei maggiori interessi convenuti all'epoca della costituzione del censo.